

o diminuzione dell'accorsatura o del credito commerciale e delle conseguenze patrimoniali correlative derivate all'assicurato per effetto del verificarsi del caso fortuito.

157. I premi prelevati dagli assicurati sono complessivamente destinati a costituire *la riserva* dell'assicurazione, che viene investita in maniera da dare il massimo di reddito, pur rimanendo a disposizione continua dell'assicuratore. La riserva, nel suo progressivo svolgimento, deve rappresentare la base di garanzia e di razionale esplicazione dell'azienda assicuratrice, indipendentemente dal fondo di esercizio, che nelle intraprese private è costituito dal capitale costitutivo o dalle cauzioni statutarie, versate su richiesta dello Stato per la concessione di esercizio.

158. Al sistema della riserva si è sostituito, specialmente per alcune forme mutuali, quello del *reparto*, in base al quale in ciascuno esercizio si prelevano dagli assicurati quelle entità di contribuzioni, che sono indicate dalla proporzionale ripartizione del complesso dei rischi sopportati e delle spese di amministrazione incontrate. Il contributo può essere pagato posticipatamente, a seguito dei risultamenti dell'esercizio, ma generalmente viene percepito anticipatamente, secondo prevalutazione e salvo rifusione del supplemento o dell'eccedenza, ove mai questa non sia destinata alla costituzione di uno speciale fondo di riserva.

Questo sistema rende l'amministrazione più semplice e consente l'esercizio di branche assicuratrici nuove o che ancora non abbiano basi attuariali di calcolo e di esperienza tecnica. E' questo, a nostro modo di vedere, il lato favorevole all'adozione del sistema; il quale, per altro, va completato con un'adeguata costituzione di riserve mediante aumenti